

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1241

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

EBNER, THALER AUSSERHOFER, WIDMANN

Modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, recante ulteriore proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina

Presentata il 4 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge in esame, si intendono normalizzare, a livello legislativo, le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogando a tempo indeterminato le agevolazioni tributarie, volendo in questo modo tenere conto delle piccole proprietà che vanno sostenute affinché possano rimanere in vita. In armonia con l'articolo 44 della Costituzione (« la legge aiuta la piccola e media proprietà ») si eliminano per queste piccole e svantaggiate cellule del sistema economico alcuni svantaggi in ordine alla trasformazione dei prodotti in azienda, alla debolezza sul mercato, alla direzione tecnica non efficiente, all'eccessiva incidenza dei costi di produzione, all'autoconsumo.

Questi inconvenienti sono quelli che generano costi di produzione più elevati e quindi danno luogo ad una remunerazione non giusta dei fattori produttivi (in

special modo ci riferiamo al lavoro). Con la proposta in esame si vuole perciò favorire la piccola impresa affinché non venga tagliata fuori dal mercato delle grandi economie di scala, continuando d'altra parte a garantire anche i vantaggi che può continuare ad offrire la piccola proprietà.

Parliamo per esempio della coincidenza della figura dell'imprenditore con quella del proprietario, che garantisce una maggiore efficienza di gestione e, nel caso in cui l'imprenditore impieghi anche il suo lavoro, implica maggiore controllo di tutto il processo produttivo. Sin dagli anni sessanta sono stati emanati vari provvedimenti a riguardo, tra cui la legge 25 maggio 1965, n. 590, che ha introdotto il concetto di impresa familiare contadina; la stessa legge prevede all'articolo 26 le agevolazioni alla proprietà contadina, che si vogliono garantire attraverso questo provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato a tempo indeterminato in attesa di disposizioni generali di riforma della materia ».